



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 12 del 11/02/2011 -**  
**Determinazione nr. 337 del 14/02/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di attrezzature per fondazioni.  
Società **CASAGRANDE Spa**, stabilimento ubicato in Comune di Fontanafredda (PN), via Malignani n. 1

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società CASAGRANDE Spa con sede legale e operativa in via Malignani n. 1 in comune di Fontanafredda (PN), ha presentato alla Provincia di Pordenone:

- in data 05.07.2010 domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 56298 del 08.07.2010);
- in data 30.11.2010 domanda di modifica sostanziale di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c. 8 (assunta al prot. n. 88017 del 01.12.2010).

Per l'istanza del 05.07.2010 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 75239 del 05.10.2010. La società ha fornito tali integrazioni con nota del 01.12.2010 (prot. n. 88376 del 02.12.2010) e con nota del 14.01.2011 (prot. n. 2554 del 14.01.2011).

Per l'istanza del 30.11.2010 è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 93269 del 23.12.2010 e contestualmente è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Fontanafredda (ai sensi dell'art 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) in merito ad entrambe le istanze presentate.

Il Comune di Fontanafredda ha inviato il proprio parere favorevole via fax in data 04.02.2011 con nota prot. n. 2473 del 04.02.11 (assunta al prot. n. 10340 del 10.02.2011).

La Società produce attrezzature per fondazioni ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 547 del 27.02.2001 e n. 775 del 15.03.2002 rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- Determinazione dirigenziale n. 2120 del 29.10.2008 rilasciata dalla Provincia di Pordenone.

La situazione della Ditta viene riassunta nella tabella seguente:

<b>Punti di emissione esistenti</b>	<b>Autorizzazione vigente</b>	<b>Stato di fatto</b>
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

2, 3, 4, 5 (applicazione antiruggine e verniciatura finale)	DGR n. 547 del 27/02/2001	Dismessi con la messa in esercizio dell'impianto di verniciatura autorizzato con Det.Dir. 2120/08
1 (sabbatura)	DGR n. 547 del 27/02/2001	<b>E1</b>
6 (saldatura)	DGR n. 547 del 27/02/2001	Ora modificato e non soggetto ad autorizzazione (scarico fumi motori diesel delle macchine prodotte)
7 (ossitaglio)	DGR n. 547 del 27/02/2001	Dismesso
8 (aspirazione pantografo)	DGR n. 775 del 15/03/2002	<b>E8</b>
9 (smerigliatura)	DGR n. 775 del 15/03/2002	<b>E9, ora modificato</b>
10, 11, 12, 13, 14 (saldatura)	DGR n. 775 del 15/03/2002	<b>E10, E11, E12, E13, E14</b>
15A/B, 15C/D, 15E/F, 15G/H, 15I/L, 15M/N	Det. Dir. 2120 del 29/10/2008	<b>E15, E16, E17, E18, E19, E20 (dopo accorpamento punti di emissione)</b>

Per quanto riguarda l'impianto di verniciatura autorizzato con Det. Dir. 2120/2008, la Società ha presentato istanza di modifica non sostanziale in data 22.01.2010 (prot. n. 5237 del 25.01.10), dichiarando di voler accorpare i punti di emissione 15A/B, 15C/D, 15E/F, 15G/H, 15I/L, 15M/N, riducendo pertanto il numero complessivo di punti di emissione da 12 a 6.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- dismettere l'esistente punto di emissione 7 (ossitaglio);
- modificare il punto di emissione 9 (smerigliatura) collegandolo ad un impianto di ossitaglio semiautomatico (camino ora rinominato E9);
- chiedere il rinnovo delle autorizzazioni vigenti per i punti di emissione ora rinominati E1, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20;
- installare un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento per le macchine che effettuano il taglio della gomma nel reparto montaggio e reparto collaudo (punto di emissione E21).

## 2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente. Per la domanda di rinnovo (istanza del 05.07.2010):

- estratto di mappa catastale in scala 1:2000;
- estratto di PRGC con legenda;
- estratto CTR in scala 1:5000;
- prospetto frontale e sezione camino E1 in scala 1:100;
- prospetto frontale e sezione camino E8 in scala 1:100;
- prospetto frontale e sezione camino E9 in scala 1:100;
- prospetto frontale e sezione camino E10 in scala 1:100;
- prospetto frontale e sezione camini E11, E12, E13, E14 in scala 1:100;
- planimetrie generali dello stabilimento in scala 1:500 con indicati tutti i punti di emissione SIC.030-00 (del 05.07.10) e SIC. 031-03 (integrazioni del 14.01.2011);
- planimetria generale dello stabilimento in scala 1:500 con indicati solo i punti da autorizzare SIC. 032-01 (integrazioni del 14.01.2011);
- allegato B3 sugli impianti di combustione e termici civili inviato in data 21.01.2011.

Per quanto riguarda il reparto di verniciatura autorizzato con det. dir. 2120 del 29/10/2008 e messo a regime il 17.02.2010, la documentazione a cui la ditta rimanda è quella allegata all'istanza presentata in data 04.05.2007 e assunta al prot. n. 30489 del 08.05.2007 con tutte le integrazioni successive.

Per la domanda di modifica sostanziale di stabilimento (istanza del 30.11.10):

- relazione tecnica con descrizione del nuovo impianto;
- allegato 1: schema processo produttivo;
- schema dell'impianto con prospetto del filtro e del camino;
- allegato 3: scheda informativa tubi in gomma;
- planimetria dello stabilimento in scala 1:500 con i punti di emissione SIC. 033-01 (integrazioni del 14.01.2011);
- allegato 5: schede caratteristiche tecniche delle macchine impiegate nel processo di taglio tubi.

### **3. Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

### **4. Motivazione**

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alle domande presentate dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 24.01.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come
  - **E1 (impianto di sabbiatura)**
  - **E8, E9 (impianto di ossitaglio all'interno del reparto carpenteria)**
  - **E10, E11, E12, E13, E14 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)**

- **E15, E16, E17, E18, E19, E20 (impianto di verniciatura/essiccazione)**
- **F380, F381, F382, F383, F901, F903 (impianti di combustione a GPL)**
- **E21 (taglio tubi in gomma)**

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

In riferimento ai camini indicati nella planimetria SIC.030-00 del 05.07.10 con i numeri **V377 e V378** (Impianto di lavaggio dei pezzi metallici con soluzione acquosa di tensioattivi), si ritiene che essi non siano da autorizzare ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di “*inquinamento atmosferico*” ed “*emissione*” di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b), come meglio specificato nell'istruttoria tecnica sopra citata;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Fontanafredda con nota prot. n. 2473 del 04.02.2011 anticipata via fax il 04.04.2011 (assunta al prot. n. 10340 del 10.02.2011).

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

La società possiede i seguenti impianti non soggetti ad autorizzazione alle emissioni:

- aspirazione fumi motori diesel emessi durante movimentazione macchine (punti di emissione **D391 a D399** ed **E6**) ai sensi dell'art. 272 c. 1 – allegato IV, parte I, lettera k),
- motopompa diesel gruppo antincendio (punto di emissione **D902**) ai sensi dell'art. 272 c. 1 – allegato IV, parte I, lettera bb);
- ricambi d'aria (punti di emissione **V108; da V208 a V214, V501**) ai sensi dell'art. 272 c. 5;
- impianti termici civili (punti di emissione **da S101 a S107, da S201 a S203, da S301 a S318, da S320 a S338, da S341 a S366, S379, S389, S390, da S513 a S516, da S701 a S714**) ai sensi dell'art 282 c. 1. Essi sono sottoposti alla disciplina del Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Ditta dichiara che l'attività svolta nel reparto di verniciatura (punti di emissione **E15, E16, E17, E18, E19, E20**) prevede un consumo di solvente pari a 60,6 t/anno. Tale attività viene individuata **al punto 2c) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come “Attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno”.

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie (nota prot. n. 62973 del 22.10.08) di rispettare quanto previsto dalla **parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06**. Di conseguenza verranno applicati i limiti di cui al **punto 8 della Tabella 1, parte III, allegato III**: “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta”.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE DETERMINA

### 1.Decisione

Di autorizzare la Società CASAGRANDE Spa, con sede legale e operativa in via Malignani n. 1 in comune di Fontanafredda (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato e relative ai seguenti punti di emissione:

**E1 (impianto di sabbiatura)** - esistente

**E8 (impianto di ossitaglio del reparto carpenteria) - esistente**  
**E9 (impianto di ossitaglio del reparto carpenteria) – esistente modificato**  
**E10, E11, E12, E13, E14 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)**  
 – esistenti  
**E15, E16, E17, E18, E19, E20 (impianto di verniciatura/essiccazione)- esistenti**  
**F380, F381, F382, F383, F901, F903 (impianti di combustione a GPL) - esistenti**  
**E21 (taglio tubi in gomma) – nuovo.**

## 2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) **PER LE SOSTANZE DIVERSE DAI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione E1 (impianto di sabbiatura)</b>	<i>Portata: 30000 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: circa 12 m</i>	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
<i>Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. B</i> Classe II: Nichel	1 mg/Nm <sup>3</sup>	

<b>Punto di emissione E8 (impianti di ossitaglio del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 10000 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: 16 m</i>	
<b>Punto di emissione E9 (impianti di ossitaglio del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 25700 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: 16 m</i>	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm <sup>3</sup>	

<b>Punto di emissione E10 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 20000 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: 16 m</i>	
<b>Punti di emissione E11 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 1000 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: circa 15,3 m</i>	
<b>Punti di emissione E12 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 620 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: 15,3 m</i>	
<b>Punti di emissione E13 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 910 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: 15,3 m</i>	
<b>Punti di emissione E14 (aspirazione fumi di saldatura del reparto carpenteria)</b>	<i>Portata: 480 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c.: 15,3 m</i>	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>	
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
<i>Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. B</i>		

Classe I (Cd e suoi composti)	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Classe II (Ni)	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Classe III (CrIII, Mn)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
<i>Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in all. I, parte II, tab. A1</i>	
Classe II (Cr VI e Co)	1 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>E15, E16, E17, E18, E19, E20 (impianto di verniciatura – fase di applicazione)</b>	<i>Portata per camino: 60000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: circa 12,8 m</i>
<b>E15, E16, E17, E18, E19, E20 (impianto di verniciatura – fase di essiccazione)</b>	<i>Portata per camino: 30000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: circa 12,8 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	3 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punti di emissione E21 (taglio tubi in gomma)</b>	<i>Portata per camino: 3000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: circa 11,8 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punti di emissione F380, F381, F382, F383, F901, F903 (impianti di combustione a GPL, potenza termica nominale totale circa 5 MW)</b>	
<b>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.</b>	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Ossidi di azoto	350 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punti di emissione E15, E16, E17, E18, E19, E20 (cabina di verniciatura manuale a spruzzo)</b>	
<b>Consumo massimo di solvente: 66,7 t/anno*</b>	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	
<b>Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente &gt;15 tonn/anno</b>	
<b>FASE DI VERNICIATURA</b>	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	75 mgC/Nm <sup>3</sup>
Valore limite per le emissioni diffuse	20% di input di solvente
<b>FASE DI ESSICCAZIONE</b>	

Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
Valore limite per le emissioni diffuse	20% di input di solvente

<b>Punto di emissione E21 (taglio tubi in gomma)</b>	
<i>Nel caso vengano utilizzate sostanze o preparati con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (allegato III, parte I, paragrafo 2, punto 2.2)</i>	
Se il flusso di massa è uguale o superiore a 10 g/h	2 mg/Nm <sup>3</sup>

- c) L'impianto nuovo (**punto di emissione E21**) e quello modificato (**punto di emissione E9**) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- d) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto nuovo (punto di emissione E21) e di quello modificato (punto di emissione E9), è fissato in sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- f) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera d) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per gli impianti esistenti (punti di emissione E1, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20) e per quelli nuovi/modificati (punti di emissione E21 ed E9), dopo la loro messa a regime, **relativamente alle sostanze diverse dai COV**, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) Per gli impianti di combustione (punti di emissione F380, F381, F382, F383, F901, F903), la Società deve effettuare con frequenza biennale (a partire dall'anno di emanazione del presente atto), nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- g) Per l'impianto di verniciatura (punti di emissione E15, E16, E17, E18, E19, E20) e per l'impianto di taglio tubi in gomma (punto di emissione E21), **relativamente ai COV**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA – Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:
- le certificazioni analitiche (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
  - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse.
- h) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni – Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi – Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
M.U. 759:87	Ambienti di lavoro – Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria – Metodo spettrometrico all'infrarosso
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO <sub>2</sub> e NO <sub>2</sub> .
NIOSH Manual of Analytical methods (NMAM), fourth edition, 8/15/92	Method 5020, Issue 2 for di(2-ethylhexyl) phthalate – see dibutil phthalate for procedure



- i) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti;
- la Società valuti la possibilità di convogliare, ove tecnicamente possibile, più linee che effettuano la stessa lavorazione o impianti che danno origine a emissioni omogenee dal punto di vista chimico fisico (in particolare le saldature e l'ossitaglio) al fine di ridurre il numero di punti di emissione.

#### **5.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli

impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 14/02/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni